

ad 99.427

## **Iniziativa parlamentare (Stamm Judith) Istanza d'appello nelle campagne per le votazioni**

### **Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale**

#### **Parere del Consiglio federale**

del 9 gennaio 2002

---

Onorevole signora presidente,  
onorevoli consiglieri,

Conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) del 25 ottobre 2001 concernente l'iniziativa parlamentare Stamm Judith «Istanza d'appello nelle campagne per le votazioni».

Gradite, onorevole signora presidente, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

# Parere

## 1 Situazione iniziale

La proposta di disciplinamento formulata dalla CIP-N prevede – a completamento della legge federale sui diritti politici – l’istituzione di un’«istanza d’appello per una propaganda politica leale» composta da sette persone che, a seguito di un reclamo, verificherebbe se le dichiarazioni fatte in testi di propaganda relativi a votazioni popolari hanno un carattere fuorviante o contrario alla realtà dei fatti ed elaborerebbe un parere in proposito a destinazione dei media al fine di consentire agli aventi diritto di voto di formarsi un’opinione oggettiva. Il Consiglio federale sceglierà

persone indipendenti, specializzate e provviste di esperienza politica, ma che hanno raggiunto un certo distacco dalla politica quotidiana e dovrà determinare la presidenza dell’istanza d’appello. La CIP-N ha adottato il progetto di legge con 13 voti contro 9; una minoranza di dieci membri chiede al Consiglio nazionale di non entrare nel merito.

## 2 Valutazione delle proposte della Commissione

I dibattiti politici devono essere condotti in modo leale. Le decisioni politiche prese democraticamente sul merito possono prevenire l’insoddisfazione oppure contenerla. Perché ci riescano, devono essere prese in modo chiaro e corretto. Se viene meno il rispetto reciproco, un elemento essenziale della cultura politica svizzera va perduto. In casi eccezionali – per esempio prima delle elezioni del 10 giugno 2001 – il Consiglio federale stesso ha esortato a rispettare un minimo di correttezza.

È opportuno riconoscere che l’istanza d’appello, così come concepita dalla CIP-N, non mette in discussione i diritti fondamentali, ma si limiterebbe a esprimere soltanto constatazioni. Se ne facessero parte membri particolarmente influenti, l’istanza d’appello acquisterebbe anche una certa autorità.

Ciononostante non si devono ignorare i *problemi di esecuzione* legati all’obiettivo, di per sé auspicabile, di far sì che siano maggiormente rispettate le regole di correttezza che devono valere nel corso della campagna elettorale. Per queste ragioni il Consiglio federale s’impone praticamente sempre la massima moderazione nelle questioni etiche inerenti alla propaganda politica (p. es. nella campagna precedente la votazione sulla soluzione dei termini).

Se una delle parti diffonde falsità in sede di campagna elettorale, nessuno può criticarla più efficacemente del suo *avversario* politico. Per adempiere questo compito *etico-morale* di cultura politica il diritto non dispone di sanzioni adeguate: l’introduzione di un’istanza che è efficace solo se potesse *applicare sanzioni*, minerebbe la libera formazione delle opinioni e la democrazia: inversamente, senza la possibilità di applicare sanzioni, ogni istanza d’appello non è altro che una tigre di carta. L’istituzione di un’istanza d’appello rischia persino di essere *controproducente*: il parere dell’istanza d’appello finirebbe per fare ulteriore pubblicità a dichiarazioni sleali e gli autori di queste ultime potrebbero a loro volta criticare tale parere nei media. Invece di discutere di lealtà *nella* campagna elettorale, si questionerebbe

